

CASA DI RIPOSO - ASILO INABILI "SAN BIAGIO"

P.le Fleming, 1 - 37051 BOVOLONE - VR
Telefono (045) 7103556 - 7102808 Fax (045) 6901360
P. IVA 01495330233

STATUTO

ART. 1 - ORIGINE STORICA

1 - L'assistenza agli anziani nel Comune di Bovolone ha avuto origine per l'iniziativa della Congregazione di Carità, beneficiata con vari legati di beneficenza:

- Legato Don Filippo Accordi , atto di fondazione testamento 8 febbraio 1856;
- Legato De Gianfilippi Marchese Alessandro, atto fondazionale 7 maggio 1879;
- Legato Ing. Tito Zanetti, atto fondazionale testamento 18 febbraio 1894;
- Legato Bertelè Giovanni fu Tommaso, atto fondazionale testamento 23 settembre 1905;
- Legato Mantovani Sante fu Gaetano, atto fondazionale testamento 10 aprile 1907;
- Legato Gagliardi Giovanni fu Gaetano, atto fondazionale testamento 25 gennaio 1913;
- Legato Terzi Luigi fu Filippo, atto fondazionale testamento 23 dicembre 1919;
- Legato Cav. Vaccari Domenico fu Vincenzo, atto fondazionale testamento 15 settembre 1864;
- Donazione Irene Vaccari De Stefani, atto fondazionale: Autorizzata l'autorizzazione con D.P. 16 giugno 1924, n.10370.

ART. 2 - COSTITUZIONE

1 - La Casa di Riposo-Asilo Inabili "San Biagio" di Bovolone (VR) è un'IPAB istituita con D.P.G.R. 14 febbraio 1985, n.162.

ART. 3 - DENOMINAZIONE - SEDE

- 1 - La denominazione dell'IPAB viene mutata in "Casa di Riposo San Biagio";
- 2 - La Casa di Riposo San Biagio ha sede legale in Bovolone di Verona, Piazzale Fleming n.1.
- 3 - Agli effetti fiscali porta il n.01495330233 di partita IVA
- 4 - I locali ed il terreno adiacente ove insiste la Casa di Riposo sono di proprietà della stessa, la quale provvederà alla manutenzione ordinaria e straordinaria.

ART. 4 - SCOPO

1 - La Casa di Riposo San Biagio ha per scopo di provvedere nelle forme più idonee all'assistenza degli anziani, che potrà essere effettuata anche al di fuori dei locali dell'Istituto mediante interventi presso il domicilio dell'anziano ed altrove e di concerto con l'Amministrazione Comunale o con l'ULSS competente per territorio.

2 - Questo Ente promuoverà ogni necessaria attività anche in collaborazione con gli altri Enti con i quali potrà associarsi per raggiungere lo scopo della migliore e più efficiente assistenza all'anziano.

ART. 5 - ACCOGLIMENTO OSPITI

1 - Possono essere accolti presso la Casa di Riposo San Biagio persone di ambo i sessi, con priorità ai residenti nel Comune di Bovolone.

2 - Per ogni ricoverato ci deve essere l'impegnativa scritta dei familiari (art.433 c.c.) o dal Comune di domicilio di soccorso.

3 - L'Ospite potrà dedicarsi ad attività occupazionali sia all'interno della Casa che all'esterno.

4 - Le attività occupazionali potranno essere rivolte a fini personali ed a favore della Casa. In questo caso l'apporto del lavoro dell'Ospite potrà essere sia a titolo gratuito che su congruo compenso che sarà determinato dall'Ente.

5 - Le pratiche religiose sono libere. Ciascuno degli Ospiti potrà farsi assistere dal Ministro del culto cui appartiene.

6 - Gli Ospiti possono essere dimessi dalla Casa di Riposo per cattiva condotta e nei casi previsti dal Regolamento.

7 - Non possono essere comunque accolte persone affette da malattie contagiose.

ART. 6 - PROGRAMMAZIONE

1 - La Casa di Riposo dispone ed organizza i propri mezzi secondo le scelte programmatiche dell'Ente Regione, armonizzando le attività e gli interventi con le iniziative di competenza degli altri enti pubblici territoriali (comune, provincia, ULSS).

2 - La Casa di Riposo può, pertanto:

a) realizzare e gestire, a mezzo convenzione con detti enti, servizi residenziali e aperti per anziani autosufficienti e non autosufficienti;

b) promuovere corsi di formazione professionale per tutto il personale addetto agli anziani.

ART. 7 - PATRIMONIO

1 - Il patrimonio della Casa di Riposo è costituito da tutti i beni immobili, mobili, attrezzi ed arredi risultanti dai pubblici registri immobiliari, e dagli inventari della Casa di Riposo.

2 - Il patrimonio della Casa di Riposo può essere aumentato o integrato con oblazioni, donazioni, legati, elargizioni di Enti e privati, purché posti in atto nelle forme di legge.

3 - Ogni variazione, in aumento o in diminuzione del patrimonio deve essere fatta nelle forme di legge.

ART. 8 - ENTRATE

1 - I programmi, le iniziative, l'assistenza e il mantenimento degli Ospiti della Casa di Riposo vengono sostenuti con le rendite patrimoniali, se sussistenti, con i contributi regionali e/o di altri Enti, con le rette di soggiorno e assistenza.

2 - Queste ultime verranno annualmente determinate dal Consiglio di amministrazione, in ragione giornaliera, sulla base del costo complessivo annuale sostenuto dalla Casa di Riposo per fornire l'assistenza agli Ospiti, al mantenimento dell'immobile e all'attuazione delle iniziative programmate, in sede di stesura del Bilancio di Previsione.

ART. 9 - CONVENZIONI

1 - L'attività della Casa di Riposo è rivolta in via principale agli utenti del Comune di Bovolone, del comprensorio facente capo alla ULSS di pertinenza, ma non è preclusa a quelli di altri Comuni.

2 - La Casa di Riposo può pertanto stipulare convenzioni con detti Comuni e con privati in ordine all'accoglimento di anziani bisognosi, o alla erogazione di assistenza in altre forme ritenute più adeguate nell'interesse degli anziani.

ART. 10 - RAPPORTI CON GLI OSPITI

1 - I rapporti con gli Ospiti della Casa di Riposo vengono regolati con specifiche disposizioni interne.

2 - Con provvedimento motivato, il Consiglio di Amministrazione può disporre la dimissione di Ospiti il cui comportamento, qualunque ne sia la causa, rende impossibile la loro vita comunitaria nella casa di riposo e/o per insolvenza nel pagamento della retta.

ART. 11 - ORGANI DELLA CASA DI RIPOSO

- 1 - Sono organi della Casa di Riposo:
- * il Consiglio di Amministrazione
 - * il Presidente
 - * il Segretario-Direttore
 - * il Collegio dei Revisori dei Conti

ART. 12 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1 - Il Consiglio di Amministrazione è composto di sette membri dei quali:
- n.4 nominati dal Comune di Bovolone;
 - n.1 nominato dal Parroco di Bovolone;

- n.1 nominato dall'Azienda dell'Unità Locale Socio-Sanitaria territorialmente competente per il Comune di Bovolone;

- n.1 nominato dal Prefetto della Provincia di Verona,
nel rispetto della normativa sulle incapacità ed incompatibilità di cui alla legge 17.07.1890, n.6972 sulle Ipab.

2 - Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni dalla data dell'insediamento, ed esercita le sue funzioni fino all'effettiva entrata in carica del nuovo Consiglio.

3 - Nella prima seduta, dopo l'insediamento, il Consiglio elegge nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta il Presidente ed il Vice Presidente.

4- Le surrogazioni, per decadenza, dimissioni, decesso, sono fatte dall'Ente che ha provveduto alla nomina ed i surrogati durano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso.

5 - Il Presidente può essere rimosso dalla sua carica su richiesta motivata e sottoscritta dalla maggioranza del Consiglio di Amministrazione mediante la mozione di sfiducia.

6 - La mozione di sfiducia, presentata al protocollo dell'Ente, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

7 - Il Presidente viene rimosso se la mozione di sfiducia viene votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

8 - Verificatasi la rimozione di cui al comma 7°, si procederà immediatamente all'elezione del nuovo Presidente con la procedura del comma 3°, dandone comunicazione al Dirigente Generale per le Politiche Sociali della Regione Veneto ai sensi dell'art.12 della L.R. 55/82.

9 - Nel caso di scioglimento o decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione, il nuovo Consiglio dura in carica per cinque anni.

10 - Il Consiglio di Amministrazione viene sciolto con decreto del Dirigente del Dipartimento per i Servizi Sociali della Regione Veneto a seguito delle dimissioni della maggioranza dei suoi componenti, qualora non si provveda alla ricomposizione del plenum entro 45 gg. dalla notifica delle dimissioni.

11 - E' fatto obbligo al Presidente, o a chi ne svolga le funzioni, di comunicare agli Enti interessati alla nomina il verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 10.

12 - Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre essere sciolto qualora ne ricorrano i presupposti di legge.

13 - Il Consigliere che senza giustificato motivo non interviene per tre consecutive sedute, decade automaticamente dall'incarico. Il Consiglio deve prenderne atto e lo comunica all'Ente competente alla nomina per la surrogazione.

14 - Il Presidente deve attivare le procedure di rinnovamento delle cariche 90 giorni prima della scadenza, dandone contestuale comunicazione al Dirigente regionale di cui al comma 10.

15 - La rimozione degli Amministratori della Casa di Riposo che non adempiono al proprio mandato non possono essere revocati nè dal Comune di Bovolone, nè dagli Enti competenti alla nomina, ma dal Dirigente del Dipartimento per i Servizi Sociali della Regione Veneto ai sensi dell'art.12 della L.R. n.55/82 e degli artt.46 e segg. della L. n.6972/1890.

16 - Le dimissioni dalla carica devono essere presentate per l'accettazione al Consiglio di Amministrazione, al quale compete pronunciarsi in merito.

17 - Verificatosi quanto previsto al comma 16, il Presidente deve tempestivamente attivare gli Enti competenti alla nomina per la sostituzione, dandone comunicazione al Dirigente di cui al comma 10 per gli adempimenti di competenza.

18 - L'amministratore dimissionario rimane in carica sino a che il successore non abbia assunto l'ufficio.

19 - Gli amministratori possono essere rieletti o rinominati senza interruzione per non più di due mandati consecutivi.

20 - Al Presidente, per lo svolgimento delle sue funzioni, può essere corrisposta una indennità di carica omnicomprensiva di ogni altra indennità, con spesa a carico della Casa di Riposo, tenendo a riferimento la classificazione dell'Ente.

21 - L'indennità di cui al comma 20 ridotta del 60%, può essere ammessa per i rimanenti Amministratori.

22 - Le indennità complessive annue di cui ai commi 20 e 21 non possono superare lo 0,8% (zero otto per cento) delle entrate correnti riferite all'ultimo conto consuntivo approvato.

23 - Ai membri del Consiglio di Amministrazione dell'Ente spetta comunque il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro incarico.

ART. 13 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- L'attività del Consiglio di Amministrazione è disciplinata da apposito regolamento di Amministrazione.

ART. 14 - COMPETENZE DEL PRESIDENTE

1 - Il Presidente assume la rappresentanza legale dell'Ente,

2 - promuove e dirige l'attività del Consiglio di Amministrazione e controlla l'esecuzione delle sue deliberazioni;

3 - adotta tutti i provvedimenti che gli competono previsti dalle leggi, dai regolamenti e dallo statuto.

4 - redige l'ordine del giorno;

5 - in caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal vice Presidente;

6 - in caso di assenza anche di questi, il consigliere più anziano nella carica o, in subordine, per età, assume la sostituzione del Presidente;

7 - adotta particolari provvedimenti d'urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio di Amministrazione alla prima adunanza da convocarsi entro il più breve termine.

ART. 15 - IL VICE PRESIDENTE

1 - Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nel caso di sua temporanea assenza od impedimento, e nel caso di decesso, fino a nuova nomina.

ART. 16 - IL SEGRETARIO-DIRETTORE

1 - Al livello apicale della pianta organica del personale della Casa di Riposo è collocato il Segretario-Direttore dell'Ente.

2 - Il Segretario-Direttore è il responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'istituto e come tale adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, compresi quelli stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e risponde dei risultati ottenuti.

3 - Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione, esprime parere consultivo su tutte le deliberazioni assunte e ne redige i verbali.

4 - Spetta al Segretario-Direttore adottare tutti i provvedimenti relativi alla gestione finanziaria ed al patrimonio dell'Ente non espressamente devoluti alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

5 - Al Segretario-Direttore sono inoltre attribuite tutte le competenze non espressamente assegnate dalle leggi, dai regolamenti e dallo statuto al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente.

ART. 17 - COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

1 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'ente secondo le modalità previste per legge.

2 - Le funzioni dallo stesso esercitate, nonché le relative indennità saranno definite in apposito regolamento interno.

3 - I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART. 18 - PERSONALE

1 - I modi di nomina, la pianta organica, i diritti ed i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale dipendente sono fissate dal regolamento organico, nel rispetto della vigente legislazione in materia.

2 - Appositi regolamenti interni disciplineranno inoltre il funzionamento degli uffici amministrativi, dei servizi, dei rapporti con gli assistiti, in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme generali del presente Statuto.

3 - L'azione di quanti agiscono nell'Ente deve essere ispirata al perseguimento degli scopi dell'Ente, ponendo innanzitutto la necessità di sovvenire alle esigenze degli Ospiti senza distinzione di condizione personale o sociale.

4 - L'azione degli organi dell'Ente, ciascuno nell'ambito della propria responsabilità, deve essere rivolta ad assicurare il buon andamento di tutti i servizi che saranno retti dal principio di cooperazione e di informalità.

ART. 19 - ALBO DELL'ISTITUTO

1 - Il Consiglio di Amministrazione individua nella sede dell'ente apposito spazio da destinare ad "Albo dell'Istituto" per la pubblicazione degli atti e avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2 - La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3 - All'Albo Pretorio dell'Ente, ove ha sede la struttura, saranno invece pubblicati i soli atti previsti per legge.

4 - Il Dirigente Segretario-Direttore cura l'affissione degli atti di cui al 1° e 3° comma avvalendosi del personale amministrativo e su attestazione ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

ART. 20 - ESERCIZIO FINANZIARIO

1 - L'esercizio finanziario dell'ente, ha inizio col 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2 - All'effetto, però, di liquidare, esigere o pagare l'importo di operazioni relative al periodo di cui al comma 1°, l'esercizio si protrae fino alla fine di febbraio dell'anno successivo, nel qual giorno l'esercizio stesso è definitivamente chiuso (art.13 Regolamento di Contabilità R.D. 5 febbraio 1891, n.99).

3 - I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il tesoriere se non sono muniti della firma del Segretario - Direttore e del Responsabile dell'ufficio economico-finanziario dell'Ente.

ART. 21 - SERVIZIO DI TESORERIA

1 - Il servizio di Tesoreria viene effettuato tramite istituto bancario a ciò autorizzato con apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

ART. 22 - ASSISTENZA SANITARIA

1 - Fatti salvi i diritti individuali derivanti dalla vigente normativa regionale in materia, la Casa di Riposo assicura una propria assistenza medico-sanitaria agli Ospiti, mediante specifiche prestazioni fornite da medici specializzati di gradimento del Consiglio di Amministrazione e da questo incaricati a mezzo convenzione con l'Azienda Locale Socio-Sanitaria territoriale.

ART. 23 - DISPOSIZIONI FINALI

1 - Per quanto non contemplato nel presente statuto, si osserveranno le disposizioni legislative vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e beneficenza pubblica.

ART. 24 - NORME TRANSITORIE

1 - Il presente Statuto entrerà in vigore alla data dell'esecutività da parte della Sezione del CO.RE.CO. territorialmente competente per il controllo preventivo di legittimità ex art.8 della Legge Regionale 12 settembre 1997, n.37.

2 - L'attuale Consiglio di Amministrazione resterà, comunque, in carica fino alla sua naturale scadenza prevista per legge.

3 - Il presente Statuto revoca e sostituisce i precedenti.